

"Renzo Ferrari non è un pazzo. Uccise con il «bitter» perché temeva di perdere l'amante Renata Lualdi"

di **Filippo Dani**

Genova, 26 maggio.

E' stata depositata oggi la motivazione della sentenza di appello contro Renzo Ferrari, il veterinario di Barengo condannato all'ergastolo il 21 dicembre 1965. E' lunga 207 pagine dattiloscritte: un discorso asciutto e razionale sulle ragioni tecniche, morali e psicologiche che hanno convinto i giudici genovesi della colpevolezza del dottor Ferrari, imputato d'aver ucciso con un bitter avvelenato dalla stricnina il commerciante Tranquillo Allevi, marito della sua ex amante Renata Lualdi.

Il 15 maggio 1964, alla Corte d'Assise di Imperia, il veterinario novarese era stato condannato a trent'anni di reclusione. I giudici, riconoscendo le attenuanti generiche, avevano ridotto la pena dell'ergastolo (prevista per l'omicidio premeditato con uso di veleno) a 24 anni di carcere e a questi avevano poi aggiunto 6 anni per i reati di lesioni, derubricando cos'i i due tentati omicidi contestati dalla sentenza di rinvio a giudizio (Arnaldo Pains e Isacco Allegranza: essi avevano assaggiato il bitter alla stricnina ma se l'erano cavata con un malessere).

A Genova, nel processo d'appello, la difesa sostenne l'unificazione dei reati in un reato unico, cui dovevano essere applicate le attenuanti generiche. Se i giudici avessero accolto questa tesi, Renzo Ferrari non sarebbe stato condannato a più di 24, anni di carcere. Invece, rifiutata l'unificazione dei reati, era stata ritenuta valida l'accusa dei due tentati omicidi e riconosciuta inopportuna la concessione delle attenuanti generiche insieme alla richiesta di una perizia psichiatrica invocata dai difensori avvocati Luca Ciurlo, Franco Moreno e Carlo Torgano. Ecco, a questo proposito, un brano della motivazione, a conclusione del capitolo sulla personalità del veterinario di Barengo: « Il comportamento tenuto da Renzo Ferrari durante il processo di primo grado e maggiormente ancora in questo d'appello, pur se generalmente improntato ad una ostinata negativa di circostanze inoppugnabili, ha rivelato un indiscusso e pieno controllo dei poteri di autocritica e di inibizione dell'imputato il quale, in diverse occasioni, si è manifestato quanto mai guardingo, tenace nella linea di difesa scelta, pronto ad afferrare le sfumature e a destreggiarsi abilmente nel dosare le risposte. «Esclusa quindi - prosegue la sentenza - l'esistenza d'un deficit mentale anche modesto (il delitto non è stato neppure compiuto sotto l'Incontrollata e travolgente spinta di un irrefrenabile ed inconsulto impulso

passionale ma con studiata e calcolata ponderazione, matura riflessione e fredda determinazione) non trova alcuna giustificazione l'indirizzo di particolare indulgenza seguito dai primi giudici con la concessione delle attenuanti generiche ».

Vediamo ora come è articolata la voluminosa sentenza che porta la firma del giudice a latere Pietro Finocchiaro. La motivazione si apre con la descrizione degli avvenimenti che compongono la drammatica trama del «delitto del bitter»: dalla morte fulminea di Tranquillo Allevi all'interrogatorio rivelatore di Renata Lualdi, dalla ricostruzione della relazione adulterina della moglie alla scoperta del personaggio Renzo Ferrari, dalle prime contraddizioni del veterinario alla sentenza di rinvio a giudizio, dalla istruttoria dibattimentale al primo verdetto di condanna. Poi il documento affronta le ipotesi sulla natura della morte del commerciante di Arma di Taggia, muovendosi sul terreno dei risultati peritali. L'ipotesi che essa possa essere attribuita ad altro veleno (togliere dalla bottiglietta del «bitter» la stricnina per sostituirla con un qualsiasi altro tossico vuol dire togliere dal volto di Renzo Ferrari l'ombra più cupa) viene scartata subito «non sussistendo nell'elaborato del dottor Giorgio Chiozza, perito d'ufficio, le pretese deficienze o gli asseriti errori di natura tecnica o le gravi contraddizioni denunciate dai consulenti tecnici».

Sgombrato così il campo dalla controversia scientifica che caratterizzò il processo di primo grado, il magistrato colloca al vertice della tesi analitica la sequenza degli indizi di reità a carico del veterinario, indizi che «per la loro gravità, precisione e concordanza assurgono a valida e consistente prova della colpevolezza dell'imputato». La motivazione sottolinea anzitutto che le indagini relative alla morte di Tranquillo Allevi non si accanirono, come sostiene la difesa, soltanto contro Renzo Ferrari: al contrario, s'irradiarono su diverse persone che, per ragioni familiari od economiche o perché solitamente vicine alla vittima, potevano essere sfiorate da qualche motivo di sospetto. Chi sono quelle persone? Il magistrato ne dà un elenco indicativo, avvertendo che gli accertamenti svolti a tale riguardo non hanno avallato a carico delle stesse alcun apprezzabile e valido indizio.

I FRATELLI DI TRANQUILLO ALLEVI: I precedenti contrasti di natura economica - dice la motivazione - insorti tra il commerciante e i suoi fratelli, e in particolare con il fratello Mario, a causa della cattiva gestione della comune azienda agricola tenuta da Tranquillo erano stati completamente appianati.

DEBITORI: I rapporti tra Tranquillo Allevi e i suoi debitori erano improntati a tolleranza e generosità da parte dello stesso Allevi.

ISACCO ALLEGRANZA: L'eventualità che costui avesse potuto nutrire qualche motivo di rancore verso Tranquillo Allevi perché essendosi appropriato di somme di danaro riscosso per conto di quest'ultimo era stato dal medesimo minacciato di denuncia è risultata priva di apprezzabile consistenza in quanto è stato accertato che i due, qualche tempo prima della morte del commerciante, erano giunti a una pacifica regolamentazione.

ARNALDO PAINI: A parte l'assoluta mancanza di un possibile movente delittuoso, è da escludere la sua presenza a Milano, il 23 agosto 1962, quando fu spedito il pacco raccomandato che conteneva il bitter avvelenato. Del resto, come Isacco Allegranza, egli ha corso il rischio d'una morte atroce per aver assaggiato il bitter alla stricnina.

RENATA LUALDI E GIUSEPPE MATTEI: La loro posizione, soprattutto in considerazione della relazione che li legava, non è sfuggita a un vaglio severo, ma a parte le inevitabili congetture, le dicerie e le suggestive impressioni insite in questa nuova manifestazione di incontrollata passionalità da parte della donna, non si può dire che sia stato acquisito alcun apprezzabile sospetto o lieve indizio di colpevolezza a loro carico.

RENZO FERRARI: Pur senza usare il tono aspro della requisitoria, con la semplice e piena enunciazione di atteggiamenti e di azioni, l'estensore della sentenza fissa in quattro punti le prove della «indiscutibile colpevolezza» del veterinario di Barengo.

- 1) Acquisto d'una scatola di sei fiale di nitrato di stricnina (22 agosto 1962, farmacia di Momo, gestita dal dott. Vittorio Baguzzi) per asserito uso terapeutico: «Renzo Ferrari ha palesemente cercato di simulare una completa ignoranza sulla stricnina, mascherando dapprima con un'assurda amnesia la malcelata ritrosia a parlare di questo veleno e indicando poi, in merito alla terapia del tossico, dosi assurde e del tutto inconcepibili con le sue cognizioni».
- 2) Identità del foglio dattiloscritto che accompagnava il pacco contenente il bitter avvelenato con i fogli di carta in dotazione al Municipio di Barengo, consegnato dal messo comunale Francesco Donna a Renzo Ferrari e da questi battuto con la macchina per scrivere in dotazione allo stesso Municipio: «La circostanza è inoppugnabile. Se un appunto può essere mosso al messo comunale, al sindaco e al segretario comunale di Barengo è quello di avere (in un primo tempo) concordata tra loro una comune linea di condotta favorevole all'imputato, ad essi legato da vecchia amicizia e da comune ideologia politica. Renzo Ferrari non ha quindi motivo di dolersi del comportamento dei tre i quali, anche a rischio di una eventuale incriminazione, hanno tentato di creare una situazione processuale a lui favorevole».
- 3) La strisciolina di cartoncino (incollata sulla carta del pacco contenente il «bitter» avvelenato) intestata alla «Società delle Terme di San Pellegrino» è ricavata dalla pubblicità d'una rivista, *Annali medici*, che Renzo Ferrari riceveva regolarmente in omaggio: «L'imputato ha negato, con manifesto disagio dei suoi stessi difensori, l'evidenza di questa inoppugnabile circostanza».
- 4) Presenza di Renzo Ferrari a Milano nel giorno e nell'ora (23 agosto 1962, ore 11 circa) in cui presso l'ufficio postale della Stazione Centrale fu spedito a Tranquillo Allevi il pacco del bitter; «Negli spostamenti effettuati dal veterinario c'è un sintomatico vuoto di mezz'ora. Partito dalla segreteria dell'Università di Milano alle ore 10,30 è transitato al casello autostradale di Pero verso le 11,20-11,30 impiegando circa un'ora per compiere un breve tratto di strada, e cioè un tempo uguale a quello da lui stesso impiegato, per sua esplicita ammissione, per l'intero viaggio di andata da Barengo all'Università di Milano. Renzo Ferrari ha detto di non conoscere bene Milano: si è manifestato bugiardo ed è stato clamorosamente smentito da Renata Lualdi e dalla sua stessa madre».

CAUSALE DEL CRIMINE: Dice la motivazione: «Essa affonda le sue radici nella torbida passione d'una prolungata e movimentata relazione adulterina tra Renzo Ferrari e Renata Lualdi. Dal successivo evolversi dei loro rapporti amorosi, in conseguenza del comportamento freddo e distaccato tenuto dalla donna verso l'uomo a seguito del nuovo trasporto amoroso da essa concepito nel confronto di Giuseppe Mattei, nonché dal conseguente atteggiamento sempre più

esacerbato e minaccioso assunto dal veterinario, risalta, nella sua cruda e sconcertante realtà, il motivo determinante dell'efferato delitto».

Il capitolo della reità di Renzo Ferrari tratteggia anche la figura morale di Renata Lualdi. «esuberante moglie del povero Tranquillo Allevi, donna molto irrequieta nell'appagamento degli istinti sessuali e costituzionalmente proclive alle avventure passionali ». Il personaggio è a nudo, con le sue miserie, ma l'estensore della sentenza non calca la mano. Anzi: «Bisogna riconoscere - scrive - che Renata Lualdi, di fronte all'inatteso e tremendo epilogo della peccaminosa relazione col veterinario di Barenco, ha saputo assumere un atteggiamento lineare e coerente non tralasciando, per ossequio alla verità, di mettere in luce persino gli aspetti più degenerativi di quella torbida passione e tanti altri intimi particolari i quali venivano inevitabilmente a mortificare ancor più la sua già compromessa posizione morale».

Renzo Ferrari conosceva bene la mentalità e la sensibilità di Renata Lualdi e vi speculava con cinica disinvoltura. Quando capì che la donna, tutta presa dalla nascente relazione con Giuseppe Mattei, stava per sfuggirgli, non esitò a ricorrere al veleno. «Eliminato Tranquillo Allevi - è detto nella motivazione - la Lualdi doveva scegliere tra Ferrari e Mattei, ma il veterinario era certo che la scelta tra il modesto ragioniere privo di mezzi economici e con figli e il brillante professionista, scapolo, ben sistemato e provveduto, non poteva che cadere su quest'ultimo».

Quando spedì al commerciante di Arma di Taggia il bitter avvelenato, Renzo Ferrari non poteva escludere che altri, compresa la sua stessa ex amante, potessero soccombere. Questa eventualità, secondo il magistrato, non fa a pugni con gli intendimenti del veterinario. «Tenuto conto della misteriosa psiche dell'uomo innamorato e geloso e del particolare stato d'animo di Renzo Ferrari, il quale era ormai convinto che la donna stava per sfuggirgli, l'imputato poteva anche non essere alieno dall'accomunare nel generale sterminio il destino dell'amante, pur di non vederla in dominio e in godimento di altri».

Fonte: La Stampa, 27 maggio 1966